

# LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

di Antonino Pernice

**Le norme antiriciclaggio** hanno l'obiettivo di dirottare le transazioni di un certo rilievo verso intermediari abilitati affinché negli archivi da essi tenuti resti traccia dei soggetti che hanno posto in essere la transazione. **Lo scopo** di queste normative è di tutela dell'integrità del sistema finanziario e della correttezza dei comportamenti.

Questa necessità è nata dal fatto che il Fondo Monetario Internazionale, ha rilevato che, specie in Italia, la percentuale dei pagamenti in contanti sul totale delle operazioni è tra le più elevate d'Europa, nonostante l'ampia disponibilità dei mezzi di pagamento alternativi e di sofisticati sistemi bancari. L'evasione fiscale in settori come quello immobiliare rappresenta un elemento che favorisce il riciclaggio di denaro. Per cui questa situazione porta con sé un elevato rischio che le operazioni immobiliari siano usate come copertura per il riciclaggio di denaro contante frutto di attività illecite. Inoltre, questa pratica attira stranieri che intendono riciclare denaro sporco, evadere il fisco, immettendo in questo modo denaro contante all'interno dell'economia legale.

## **2. DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E FINALITÀ DEL DECRETO.**

Il reato di **riciclaggio** è oggi definito nell'art. **648 bis del c.p.**: “fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da €1.032 a €15.493”.

Il reato di **impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita** è oggi definito dall'art. **648 ter del c.p.**: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a

€15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.”

**Ai sensi dell'art.2, d.lgs. 231/2007**, ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, **costituiscono riciclaggio**:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'art. 1, c. 1, lett. a, d.lgs. 22.06.2007, n. 109, in base al quale, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: **per "finanziamento del terrorismo" si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti"**.

Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

### **3. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF).**

**Ai sensi dell'art.5, d.lgs. 231/2007, il MEF** è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il MEF si avvale della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria.

Il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:

a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) a tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo (in particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite), di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del d.lgs. 22.06.2007, n.109;

**Il MEF esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.**

#### **4. UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF).**

**Ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 231/2007**, presso la Banca d'Italia è istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

La UIF svolge le seguenti attività:

- a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art.41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
- c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 41;
- d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'art. 40;
- e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, c.4, della legge 30.12.1991, n.413, e nell'A.T. di cui all'art.37 del D.L. 04.07.2006, n.223, convertito dalla legge 04.08.2006, n. 248;
- f) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella G.U. della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'art. 41.

**La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:**

- a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
- b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'A.G., per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

## **5. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA.**

Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II (“*obblighi di adeguata verifica di cui art.15; obblighi di registrazione di cui art.36; obblighi di segnalazione di cui art. 41*”), in particolare si evidenzia che: ai sensi dell’art. 41, d.lgs. 231/2007 “*I soggetti indicati negli articoli 10, 2' c., 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una **SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA** quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate **operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico*”. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

**Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.**

## **6. SOGGETTI DESTINATARI.**

Il D.lgs. n.231/2007, individua quattro gruppi di soggetti destinatari di specifici obblighi di collaborazione per individuare possibili operazioni a rischio.

- **Intermediari finanziari** (art. 11): si tratta di banche, poste, sim, società di investimento, imprese di assicurazione, agenti di cambio, e così via;
- **Professionisti** (art. 12): sono divisi nelle seguenti quattro categorie:
  - a) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro;
  - b) ogni altro soggetto che rende servizi o prestazioni in materia di contabilità e tributi;
  - c) notai e avvocati;
  - d) i prestatori di servizi relativi a società e trust;
- **Revisori contabili o legali** (art. 13): si intendono sia i singoli revisori che le società di revisione;
- **Altri soggetti** (artt. 10 e 14): recupero crediti, custodia e trasporto di denaro contante, gestione di case da gioco, anche via internet, agenzie di intermediazione immobiliare, case d'asta, fabbricazione di preziosi, commercio di cose antiche, e così via.

**Ai sensi dell'art. 10, d.lgs. 231/2007, i PROFESSIONISTI "soggetti destinatari"** delle disposizioni previste dal d.lgs. 231/2007, sono i **professionisti** indicati nell'art. 12, c. 1, d.lgs. 231/2007:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) **i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:**



- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

**L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art.41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.**

Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, **non sussistono** in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione **delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali** e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale **di cui alla legge 11.01.1979, n. 12.**

Art. 12 c. c. 3-bis cit.: *“I componenti degli organi di controllo (membri del collegio sindacale senza obbligo di controllo contabile esercitato dai revisori), comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art.52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.”*

**PER QUANTO RIGUARDA I CONSULENTI DEL LAVORO** il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con il parere n.2 del 27.05.2013, ha chiarito che **SONO ESCLUSE** dagli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II (*“obblighi di adeguata verifica di cui art.15; obblighi di registrazione di cui art. 36; obblighi di segnalazione di cui art. 41”*):

- l'Attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e attività legate all'amministrazione del personale. A tal riguardo l'art. 12, c. 3, prevede che gli obblighi di registrazione ed archiviazione non sussistono per i consulenti del lavoro per la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge n.1 2, dell'11.01.1979. **Pertanto, per tutte le prestazioni tipiche dell'amministrazione del personale (elaborazione dei cedolini, e tutte le attività connesse alla gestione del personale) non esistono obblighi in relazione all'adeguata verifica e registrazione della clientela.** Al riguardo, si evidenzia che il MEF con una nota di chiarimenti del 12.06.2008 ha precisato che la disposizione va interpretata in misura estensiva. Vale a dire non solo limitatamente alla mera redazione del cedolino paga, ma di tutte le attività comprese, appunto, nella L.12/1979;
- l'attività legata a procedimenti giudiziari. Non esiste l'obbligo di segnalazione quando al professionista è richiesta una prestazione legata all'esame della posizione giuridica del cliente o per l'espletamento della difesa dello stesso, includendo anche la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento. **QUESTA ESCLUSIONE E' LIMITATA ALLA MERA SEGNALAZIONE. Vale a dire che se al consulente del lavoro è richiesta una prestazione di difesa in un processo tributario non sarà esentato dall'identificazione e dalla verifica adeguata del cliente, ma semplicemente, qualora scoprisse in tale sede un investimento di denaro di provenienza illecita, potrà evitare la segnalazione.**



**Invece, per il consulente del lavoro, RIENTRANO NELL'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI previsti dalla legge antiriciclaggio:**

- le attività che riguardino ad es. consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, gestione della contabilità non rientrano tra le esclusioni. Quindi, per dette attività nasce l'obbligo di identificare il cliente e procedere alla adeguata verifica;
- quando il professionista ritiene che la prestazione richiesta (anche dunque in materia di personale dipendente ed adempimenti connessi) può essere riconducibile ad attività di riciclaggio. Infatti, in queste ipotesi, non valgono limiti o deroghe di sorta. Vale a dire che se il cliente, ad avviso del professionista, sebbene stia richiedendo la redazione del cedolino e null'altro, stia in realtà riciclando denaro illecito, scattano automaticamente tutti gli obblighi quali l'identificazione, la verifica e la segnalazione.

**7. INDICATORI DI ANOMALIA**

L'attività di valutazione dei professionisti, in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo, basata sugli indicatori di anomalia, è disciplinata dal DM Giustizia del 16.04.2010.

Nonostante gli indicatori non possano essere considerati esaustivi, né tanto meno definitivi, consentono al professionista una certa applicabilità nell'esercizio della professione.

*Per individuare la presenza di un'operazione sospetta dovranno selezionare i parametri in funzione dell'attività prestata, e ricorrere al recupero di altre informazioni, che conducano inevitabilmente ad operazioni di evasione, elusione dell'imposta, atti criminosi.*

L'eventuale *impossibilità* di ricondurre i comportamenti del cliente agli indicatori, *non è condizione sufficiente per escludere* che le stesse siano sospette, in quanto potenzialmente riconducibili all'evasione fiscale e, di conseguenza, all'*autoriciclaggio* o al *riciclaggio* dei proventi, frutto di evasione fiscale.

Contemporaneamente, la *ricorrenza di operazioni riconducibili* a uno o più indicatori, *non è condizione sufficiente* affinché si possa individuare e, segnalare, l'operazione.

Al fine di garantire l'omogeneità dei comportamenti che hanno portato alla segnalazione, è preferibile che i professionisti attuino *procedure interne* finalizzate a regolamentare l'iter valutativo, con la creazione, per ogni cliente, di un fascicolo ove verrà riportato, nel dettaglio, il percorso di verifica.

Il D.M. del 16.04.2010, ha aggiornato il lavoro dell'UIF del 24.02.2006, che già indicava i criteri generali a cui attenersi.

A titolo meramente esemplificativo, riguardano **INDICATORI DI ANOMALIA** relativi:

1. **al cliente** (ad es. riluttanza a fornire chiarimenti, la propria identità o del titolare effettivo, scopo o natura della prestazione, utilizzo di documenti apparentemente contraffatti, e mostrano una certa familiarità con l'antiriciclaggio);
2. **alle modalità di esecuzione di prestazioni professionali** (ad es. consulenza con operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante, prestazioni richieste da Onlus per finalità non compatibili con l'ente, transazioni finanziarie di notevole importo, frequente rilascio di deleghe per evitare contatti diretti con il professionista);
3. **alle modalità di pagamento** dell'operazione (ad es. importi rilevanti in contanti, richiesta di modifica delle modalità di pagamento già convenute, pagamento di prestazioni proveniente da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale);
4. **alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi** (ad es. strutture di gruppi artificialmente complesse, richieste di operazioni con lo scopo di dissimulare l'identificazione del titolare effettivo, costituzione di società partecipate da incapaci);
5. **ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati** (ad es. prezzi elevati o sproporzionati di acquisto non giustificati, investimenti in immobili in località di cui non vi è alcun legame con l'acquirente);

6. **ad operazioni contabili e finanziarie (ad es. investimenti per importi sproporzionati rispetto alla situazione economica del cliente, operazioni con lo scopo di occultare disponibilità finanziarie);**
7. **ovviamente, l'elencazione non può in alcun modo definirsi completa, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di esecuzione delle operazioni di riciclaggio.**

### **8. FONTI DI SEGNALAZIONE.**

Le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette acquisite dalla Dia (Direzione investigativa antimafia) e dal Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, sono trasmesse, in presenza di rilevanti situazioni sotto il profilo fiscale, al reparto competente ad eseguire l'accertamento tributario.

In presenza di un accertamento di carattere fiscale, o anche semplicemente di un accesso, l'organo incaricato dovrà avere cura di mantenere il *massimo riserbo sulla "fonte di innesco"*, ossia **evitare** di menzionare **qualsiasi collegamento** con la **segnalazione** dell'operazione sospetta e di **rivelare l'identità** del soggetto.

L'ufficio delegato *non potrà utilizzare direttamente* la documentazione riguardante i rapporti bancari e finanziari acquisiti attraverso un'indagine antiriciclaggio, ma necessiterà di un *provvedimento autorizzativo* emesso dal Comandante regionale ai sensi dell'art. 51 del Dpr. 633/72 e dell'art.32 del Dpr. 600/73, in mancanza del quale tutti i dati acquisiti risulterebbero inutilizzabili.

### **9. INDAGINI PENALI E ANTIRICICLAGGIO**

Le indagini penali e finanziarie, di pari passo con i nuovi poteri attribuiti al Fisco sul piano internazionale, mettono fuori gioco il professionista che non ha ottemperato agli obblighi antiriciclaggio.

Questo principio (alla base del D.L. 78/2009 e del D.lgs. 231/2007) trova una diretta affermazione nelle operazioni connesse allo *Scudo fiscale* condotte da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Si pensi all'ipotesi in cui un cliente venga sottoposto ad indagini che portano ad individuare nel professionista, un soggetto che ha partecipato, come consulente, in una transazione. In tal caso, l'indagine può spingersi sino ad

accertare, presso il professionista, il contenuto dell'*Archivio unico* e, l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio, e coinvolgerlo negli accertamenti, ipotizzando una sua correttezza.

**Si rende pertanto necessaria l'adozione di misure idonee a ridurre al minimo le ipotesi di mancato rispetto degli obblighi antiriciclaggio.**

Un meccanismo automatico di realizzazione dell'**ADEGUATA VERIFICA** evita, almeno sul piano formale, che il professionista:

- **incurra nella violazione dell'obbligo di identificare e registrare il cliente e di accertare (prima dell'incontro) gli elementi considerati essenziali;**
- **inoltre, permette, in caso di indagini penali, di fornire la prova della propria buona fede che, in campo penale, può essere determinante per escludere la responsabilità del professionista.**

#### **10. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA DERIVANTE DA REATI FISCALI.**

Il problema si era posto vista la genericità dell'espressione "essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività" (art. 2, c. 1, lett. c, D.lgs. 231/2007).

Sia la Guardia di Finanza che la Banca d'Italia sostengono, da sempre, che se si viene a conoscenza che il cliente/impresa ha commesso il reato di dichiarazione infedele previsto dall'art.4 del Dlgs 74/2000, impiegando poi in attività economiche e finanziarie dell'impresa, perfettamente lecite, le somme costituenti il relativo risparmio di imposta, vi è l'obbligo alla segnalazione a carico del proprio cliente.

**Il 16.02.2012 il GAFI** (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale), ha inteso risolto il problema, con la pubblicazione delle nuove raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ampliando la sfera dei reati presupposto anche ai crimini fiscali.

È da ritenere che, quando sussiste il sospetto o la conoscenza anche di un fatto costituente ipotesi di reato fiscale, **scattano in capo al professionista gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio di identificare i clienti e di registrare i dati nell'archivio unico e,**

“eventualmente”, in base alle informazioni effettuate, di segnalare le operazioni sospette.

Questo significa che il professionista deve approntare tutte le attività previste dalla legge stessa e valutare se sussistono fondati motivi per effettuare la segnalazione.

Si evidenzia che la *"collaborazione attiva"* non deve però trasformarsi in un'indagine diretta sull'esistenza o meno di questa fattispecie delittuosa poiché non è questo l'obiettivo della normativa antiriciclaggio.

Infatti, se ne sussistono i presupposti, l'indagine resta di competenza dell'autorità giudiziaria in sede penale. In ogni caso, l'attività di segnalazione dovrà essere gestita con prudenza e cautela per evitare di intralciare l'attività dell'UIF con segnalazioni infondate e quindi inutili.

Dunque, il professionista è tenuto a **valutare** opportunamente tutte quelle operazioni, per le quali presta la propria assistenza, nei casi di sospetto o di conoscenza di violazioni alle disposizioni previste dalla legge antiriciclaggio e, in particolare, **se la violazione provenga da un altro delitto commesso con dolo o colpa. Quindi, anche quando c'è il sospetto che l'operazione sia finalizzata a far circolare valore proveniente da evasioni fiscali penalmente sanzionate.**

Pertanto, stante l'ampia portata della definizione di cui all'art.2 del D.Lgs. N.231/2007, inclusiva anche dell'autoriciclaggio, **i professionisti che dovessero venire a conoscenza dell'eventuale reimpiego (ad esempio, per il pagamento dei fornitori) di quanto avrebbe dovuto essere versato allo Stato, dovrebbero segnalare l'operazione sospetta agli organi competenti, senza poter "trascurare" l'obbligo facendo leva sulle rilevanti difficoltà finanziarie del cliente, non suscettibili di escludere l'integrazione del reato tributario (presupposto) per assenza del necessario elemento soggettivo.**

Si evidenzia che, analizzando gli obblighi dei professionisti, emerge con chiarezza che la normativa antiriciclaggio, **non obbliga commercialisti e avvocati a segnalare la "notizia criminis" bensì, comportamenti**

**anomali del cliente, che gli indicatori di anomalia ci aiutano a selezionare.**

**Il professionista pertanto, è chiamato a svolgere una valutazione complessiva della situazione che ha di fronte, in esito alla quale deciderà se tale situazione integra la definizione di riciclaggio prevista dalla legge oppure no, e quindi segnalare l'operazione come sospetta oppure astenersene.**

**Nel caso in cui il professionista, in base alle informazioni acquisite con l'ADEGUATA VERIFICA, ritenga di non essere tenuto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, è assolutamente necessario CONSERVARE TRACCIA NEL FASCICOLO DEL CLIENTE degli elementi di valutazione seguiti e, ad esempio evidenziare l'assenza di indicatori di anomalia e di altre circostanze a lui conosciute, tali da ritenere che la violazione penale tributaria di cui si ha il sospetto o la conoscenza non integri le disposizioni di riciclaggio previste dalla norma.**

### **11. SEGRETO PROFESSIONALE**

In linea generale, possiamo affermare che ai professionisti *viene chiesta* una *collaborazione* con gli organi investigativi, e *non* una loro sostituzione.

La *direttiva 2001/97CE* (la "seconda direttiva antiriciclaggio"), ha aperto le porte all'**IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE**. Recepita in Italia *nel 2004*, ha *fortemente ampliato l'elenco dei soggetti interessati all'obbligo di adeguata verifica*.

*Nell'anno 2006* il MEF ha emanato un regolamento riguardante contenuto e modalità di esenzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni, e modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti.

Successivamente, il *D.lgs. n. 231 del 2007*, che recepisce la *terza direttiva 2005/60/CE*, ha riordinato l'elenco dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

**La categoria professionale maggiormente coinvolta è quella dei dottori commercialisti ed e.c.;**



**i notai e gli avvocati beneficiano infatti del cd. “legal privilege” che esclude l’obbligo di segnalazione in caso di attività giudiziale, in senso lato.**

**LO STESSO ART. 10, C. 2, PREVEDE CHE L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI CUI ART.41 NON SI APPLICA AI SOGGETTI INDICATI NELLE LETTERE a), b) e c), DEL COMMA 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario.**

**La Corte di Giustizia EU, con la sentenza C-305/05 del 26 giugno 2007 stabilisce che GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA’ PREPOSTE DEVONO ESSERE APPLICATI AGLI AVVOCATI, SOLO NEI LIMITI IN CUI ESSI ASSISTONO I LORO CLIENTI NELLA PROGETTAZIONE O NELLA REALIZZAZIONE DI TALUNE OPERAZIONI ESSENZIALMENTE DI ORDINE FINANZIARIO O IMMOBILIARE, o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare.**

**In base al citato art.10, 2<sup>^</sup> comma, SE I PROFESSIONISTI “SOGGETTI DESTINATARI DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO” SONO RICHIESTI PER L’ESERCIZIO DI UN INCARICO DI DIFESA O DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO O PER L’OTTENIMENTO DI CONSULENZA SULL’EVENTUALITA’ DI INTENTARE O EVITARE UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO SONO ESONERATI DAGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE E TALE ESONERO E’ DI NATURA TALE DA PRESERVARE IL DIRITTO DEL CLIENTE AD UN EQUO PROCESSO.**

**La Corte ritiene quindi che gli obblighi antiriciclaggio non contrastino con il segreto professionale (la cui violazione è penalmente sanzionata dall’art. 622 c.p.) poiché la “segnalazione dell’operazione sospetta è imposta proprio dalla legge e, quindi, la fattispecie penale risulta scriminata.**

**In base all'art.622 c.p.** (Rivelazione di segreto professionale), *chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 50 a euro 516 (come previsto dall'art.24, 1<sup>a</sup> c., c.p., modificato, da ultimo, dal comma 60 dell'art. 3, L. 15.07.2009, n.94, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.113, L. 24.11.1981, n.689).*

*La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

Si evidenzia che l'art.41 comma 6 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che le segnalazioni, effettuate ai sensi e agli effetti di legge, non costituiscono violazioni del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede, e per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, non comportano responsabilità di alcun tipo”.

Si precisa infatti che la segnalazione deve essere distinta dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La violazione opera quindi in caso di malafede o di perseguimento di finalità contrarie a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio.

**Il segreto professionale non copre tutte le attività dell'avvocato. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11082 del 07.05.2010: “il legale che si oppone all'autorizzazione della Procura, rilasciata per gli accertamenti della Guardia di Finanza, su documenti che ritiene secretati a tutela del cliente, dovrà farlo di fronte al giudice tributario”.**

IL SEGRETO PROFESSIONALE NON E' GARANTITO AGLI “AVVOCATI D'IMPRESA”. Le comunicazioni tra un avvocato di impresa e i dirigenti del gruppo non sono infatti coperte dal segreto professionale. Questo è garantito solo se il legale esercita la propria attività in modo indipendente perché, solo in questo caso, l'avvocato è “un organo dell'amministrazione della giustizia”. Lo ha stabilito la **Corte di Giustizia EU** con la *sentenza C-550/07 del 14/09/2010.*

L'art. 12 del d.lgs. 231/2007, nella fase "contenziosa" o "precontenziosa", prevede, per gli avvocati, l'esenzione dell'obbligo di segnalazione. Per loro, l'obbligo non sussiste quasi per tutta l'attività defensionale e di assistenza, diversamente invece per i **dottori commercialisti** ed esperti contabili, in relazione alla maggior parte della loro attività.

Per gli **avvocati** l'obbligo di segnalazione riguarda specifiche operazioni tassativamente previste nel comma 1 dell'art. 12 (in pratica, quelle comportanti "maneggio di denaro"). La restrizione in questione *non* opera per i **commercialisti**, valendo per loro la generica accezione di "sospetto", di cui all'art. 41.

Le segnalazioni, come è noto, possono essere trasmesse direttamente all'UIF o agli Ordini professionali.

**È da ritenere che è previsto l'esonero dall'obbligo di segnalazione, se il professionista acquisisce informazioni nell'ambito di una prestazione di difesa, anche davanti alle commissioni tributarie.**

La normativa penale tributaria è delineata nel titolo II del D.Lgs. n.74/2000, che prevede le seguenti ipotesi:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il problema che si pone è se ognuno di questi reati possa configurare presupposto di quello di riciclaggio.

**Al riguardo si registrano orientamenti contrapposti.**

**Parte della dottrina** ritiene che, se si vuole evitare il completo svuotamento del dolo di riciclaggio, inteso come dolo diretto, ossia come coscienza e volontà di porre in essere le condotte oggetto della norma incriminatrice, **occorre definire il concetto di "provenienza"**.

Questo va inteso come un **legame preciso tra delitto e arricchimento** attraverso la reintroduzione nel mercato del denaro proveniente dal delitto

stesso. Non sussisterebbero, in questo caso, dubbi sulla **configurabilità come reato di riciclaggio della frode fiscale realizzata attraverso la fatturazione di operazioni inesistenti.**

Deve essere in ogni caso valutato se il sospetto di emissione di fatture false vada segnalato, in quanto tale, prima o dopo la presentazione della dichiarazione da parte del cliente.

Ciò in quanto il reato si consumerebbe nel momento in cui la fatturazione effettuata, in tutto o in parte, non viene dichiarata all'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda poi l'**infedele dichiarazione** andrebbe verificato se il risparmio di denaro venga utilizzato o meno, in quanto, nel primo caso, non si è nell'ipotesi di riciclaggio perché il denaro non è uscito dalla sfera di competenza di chi ha prodotto la dichiarazione stessa.

**Al di fuori dell'ipotesi di fatturazione inesistente ( che è tra i fondamenti del reato previsti all'art.648bis e ter del c.p.) un'altra parte della dottrina sostiene che l'evasione fiscale non costituisce presupposto per il reato di riciclaggio, in quanto il denaro proviene da un'attività lecita e solo indirettamente dall'attività illecita di evasione.**

**Come sopra evidenziato, è da ritenere che il professionista è chiamato a svolgere una valutazione complessiva della situazione che ha di fronte, in esito alla quale deciderà se tale situazione integra la definizione di riciclaggio prevista dalla legge oppure no, e quindi segnalare l'operazione come sospetta oppure astenersene.**

## **12. TUTELA DELLA RISERVATEZZA.**

*Ai sensi dell'art. 45, c. 1, d.lgs. 231/2007, i soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'art.41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.*

*Gli ordini professionali di cui all'art.43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.*

*La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'art.47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione ((e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art.10, cui la segnalazione è collegata)) secondo le seguenti modalità:*

- a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli artt.42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario ((e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione è collegata)) o alla società di revisione di cui all'art.13, comma 1, lettera a);*

- b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;*

- c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.*

*La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.*

*In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt.331 e 347 del c.p., l'identita' delle persone fisiche ((e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10)) che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.*

*L'identita' delle persone fisiche ((e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10)) puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.*

*Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone fisiche ((e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10)) che hanno effettuato le segnalazioni. In conclusione, i recenti orientamenti giurisprudenziali dimostrano come l'istituto del segreto professionale non è più considerato un valore in quanto tale, ma risulta essere un bene a tutela condizionata (da esigenze pubblicistiche ritenute più rilevanti).*

### **13. BUONA FEDE DEL PROFESSIONISTA**

L'impossibilità di procedere all'adeguata verifica della clientela fa scattare l'obbligo di astensione dallo svolgimento dell'incarico e la valutazione se effettuare, o meno, la relativa segnalazione di operazione sospetta.

*L'obbligo di astensione stride fortemente con gli interessi economici affidati alla cura del professionista: tuttavia, egli non può sottrarsi agli obblighi di legge cui è chiamato ad adempiere.*

Oltre all'ipotesi in cui il professionista deve astenersi dall'esercizio della propria attività, è prevista anche una serie di **comportamenti** che gli **consentono di proseguire, in buona fede**, senza incorrere in sanzioni.

Ovviamente, è necessario dimostrare la buona fede della condotta professionale, e tutelarsi, nel caso in cui emerga il coinvolgimento del cliente in un'operazione di riciclaggio, in relazione alla quale non ha segnalato nulla.

Ad esempio, attraverso la conservazione di copie di documenti relativi all'identità del cliente e del titolare effettivo, la dimostrazione del poteri di rappresentanza, un "memo" datato e controfirmato dal cliente, nel quale sintetizzare tutte le informazioni rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio (natura, ammontare, modalità e ragionevolezza



dell'operazione). O ancora, la conservazione dello scambio di e-mail e, in generale, tutti quegli strumenti che consentano una tracciabilità certa dei contenuti (ad es. la PEC).

**Le direttive del MEF** consigliano di fare **attenzione** al contante, ma **senza “panico”**. Il MEF ha infatti scelto la *via “prudenziale”* ai fini della segnalazione delle operazioni sospette. Ciò, per *evitare* un certo *“automatismo” della segnalazione*, inondando l'UIF di comunicazioni inutili. **Non sempre** il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante (sotto/sopra soglia) delinea l'*“elemento di sospetto”*. La movimentazione di contante serve semmai a qualificare meglio il sospetto già maturato, ad esempio, in base ad altre circostanze oggettive e soggettive. *In conclusione*, è importante **la valutazione caso per caso**, con obbligo di segnalazione *solo* di quelle situazioni concretamente a rischio di riciclaggio.

#### **14. VIOLAZIONI E SANZIONI PENALI CONCERNENTI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.**

<b>Violazione e Norma violata</b>	<b>Norma sanzionatoria e Sanzione penale</b>
Violazione obbligo identificazione: Titolo II, Capo I, d.lgs. 231/2007.	<b>Art.55, 1<sup>^</sup> c.:</b> multa da 2.600 a 13.000 euro. La sanzione raddoppi in caso utilizzo mezzi fraudolenti
Violazione o falsa indicazione, da parte esecutore operazione, delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione: Titolo II, Capo I	<b>Art.55, 2<sup>^</sup> c.:</b> reclusione da 6 mesi a 1 anno oltre multa da 500 a 5.000 euro. La sanzione raddoppi in caso di utilizzo mezzi fraudolenti (art.55, 6 <sup>^</sup> c.)
Violazione di omessa o false informazioni da parte esecutore in merito allo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale: Titolo II, Capo I	<b>Art.55, 3<sup>^</sup> c.:</b> arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Violazione obbligo di omessa, tardiva o incompleta registrazione: art.36.	<b>Art.55, 4<sup>^</sup> c.:</b> multa da 2.600 a 13.000 euro. La sanzione raddoppi in caso utilizzo mezzi fraudolenti: art.55, 6 <sup>^</sup> c.
Violazione obbligo comunicazione del collegio sindacale: art.52, 2 <sup>^</sup> c.	<b>Art.55, 5<sup>^</sup> c.:</b> reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro.
Violazione divieto comunicazione avvenuta segnalazione di operazione sospetta: art.46, 1 <sup>^</sup> c. e 48, 4 <sup>^</sup> c.	<b>Art.55, 8<sup>^</sup> c.:</b> Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

**15. VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.**

<b>Violazione e Norma violata</b>	<b>Norma sanzionatoria e Sanzione amm/va</b>
Violazione obbligo di adeguata verifica di clientela, di organizzazione e di registrazione procedure e controllo interno: <b>art.7, 2<sup>^</sup> c.; art.54 e art.61, 1<sup>^</sup> c. d.lgs. 231/2007.</b>	<b>Art.56:</b> da 10.000 a 200.000 euro.
Violazione di mancata sospensione dell'operazione sospetta: <b>art.6, 7<sup>^</sup> c.</b>	<b>Art.57, 1<sup>^</sup> c.:</b> da 5.000 a 200.000 euro
Violazione di omessa istituzione archivio unico informatico: <b>art.37</b>	<b>Art.57, 2<sup>^</sup> c.:</b> da 50.000 a 500.000 euro
Violazione di omessa istituzione registro clientela o mancata adozione modalità di registrazione: <b>artt.38 e 39</b>	<b>Art.57, 3<sup>^</sup> c.:</b> da 5.000 a 50.000 euro
<b>Violazione di omessa segnalazione di operazioni sospette: art.41</b>	<b>Art.57, 4<sup>^</sup> c.:</b> da 1 a 40% importo non segnalata.
Violazione obblighi informativi all'U.I.F.: art.41	<b>Art.57, 5<sup>^</sup> c.:</b> da 5.000 a 50.000 euro
Violazione obbligo limitazione uso contante e titoli e assegni al portatore: <b>art.49, commi 1, 5, 6, 7.</b>	<b>Art.58, 1<sup>^</sup> c.:</b> da 1 a 40% importo trasferito.
Violazione disciplina libretti deposito bancari o postali al portatore che non possono essere pari o superiore a 12.500 euro: <b>art.49, 12<sup>^</sup> c.</b>	<b>Art.58, 2<sup>^</sup> c.:</b> da 20 a 40% del saldo.
Violazione di mancato rispetto del divieto di apertura di conti o libretti risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia: <b>art.50, 1<sup>^</sup> c.</b>	<b>Art.58, 5<sup>^</sup> c.:</b> da 20 a 40% del saldo.
Violazione di mancata comunicazione, entro 30 giorni, per l'eventuale inosservanza, da parte dei soggetti deputati al controllo, delle disposizioni relative alla limitazione uso contante e titoli al portatore: <b>art.51, 1<sup>^</sup> c.</b>	<b>Art.58, 7<sup>^</sup> c.:</b> da 3 a 30% dell'operazione, del saldo o del conto.

7 aprile 2014  
Antonino Pernice